

# Solo il medico può dirigere l'unità complessa di una **Asl**

**Il vertice dell'Uoc di un'azienda sanitaria locale deve essere un medico anche quando comprende il Sert. Lo ha stabilito una sentenza del Consiglio di Stato**

*Non si vede come avrebbe potuto essere affidato un servizio di medicina interna, per il solo fatto che in esso era ricompreso anche un Sert, alla direzione di una professionalità diversa da quella appartenente all'area medica, tenuto presente che l'unità operativa di medicina interna era articolata in vari ambulatori e degenze e dunque implicava la somministrazione di cure dirette ai pazienti".*

Così il Consiglio di Stato ha motivato la sentenza n° 06228/2013, con la quale ha riformato in appello una precedente sentenza del Tar del Lazio, sancendo quindi che **solo un medico** ha le competenze necessarie per essere direttore di un'unità operativa complessa di area medica. E non rileva, a tale proposito, che a tale struttura afferisca anche un **Sert**, alla cui posizione apicale numerose sentenze hanno stabilito che possa accedere invece anche uno psicologo.

Oggetto dell'appello era la sentenza del Tar che aveva ritenuto illegittimo l'avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa, dipendenze patologiche – area medica e delle specialità mediche – nella parte in cui restringeva l'incarico ai soli medici (medicina interna), escludendo gli psicologi. Secondo il Consiglio di Stato le argomentazioni del Tar, "sia pure in astratto condivisibili", non sono pertinenti, **"venendo in rilievo più semplicemente la legittimità di un avviso selettivo per la ricerca di un soggetto da preporre alla direzione di una struttura relativa ad Area Medica – Medicina Interna al quale afferrisce, anche, il servizio di un Sert"**. ■

## IL COMMENTO

# UNA SENTENZA CHE SALVAGUARDA LA FIGURA DEL MEDICO

di **Luigi Conte**

Segretario Fnomceo

**S**i tratta di una decisione importante, che conferma che a dirigere un'unità complessa di medicina non possa che essere un professionista medico, in quanto è l'unico ad avere le competenze sufficienti per poterlo fare.

Nel caso specifico, il contenzioso nasceva dal fatto che il Servizio territoriale per tossicodipendenti (Sert) era aggregato all'unità operativa di medicina: ma questo non può costituire un motivo sufficiente affinché uno psicologo, che

ha le competenze necessarie per gestire il Sert ma non le questioni mediche, possa dirigere l'intera struttura.

La sentenza arriva in un momento nel quale molti professionisti sanitari chiedono maggiori spazi di responsabilità: ciò è legittimo, ma senza derogare agli ambiti riconosciuti per legge e a quella centralità della figura del medico che deve essere assolutamente salvaguardata, per la specificità delle sue competenze.

